



Verbale di Assemblea Straordinaria n°1 del 31/10/2020

Il giorno 31/10/2020 alle ore 18:30 in via telematica, è stata convocata l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione di Promozione Sociale Vox Viva.

Assume la presidenza della riunione, in base alle disposizioni statutarie, il Sig. Alessandro Finotto, quale chiama ad assolvere alle funzioni di segretario per la redazione del presente verbale la Sig.ra Irene Comito, che accetta.

Il Presidente constata la validità della riunione che, regolarmente convocata, vede la presenza di oltre 3/4 dei soci, dei quali segue elenco:

- Finotto Alessandro *presidente*
- Tamiazzo Viviana *vicepresidente*
- Comito Irene *segretario*
- Fasano Carlo *tesoriere*
- Dattilo Simone *consigliere*
- Agresti Simone
- Barbiero Silvia
- Battaglia Letizia
- Benigno Nicolò Roberto
- Bergero Miryam (presente per delega conferita a Teresa Colonna)
- Braccia Marta
- Caltabiano Davide
- Caligaris Chiara
- Cantele Elisa
- Capra Giulia
- Cencio Andrea
- Colonna Teresa
- Crea Giuseppe
- Curti Fabio
- Dziubinska Marta
- De Chassey Malcy
- Ferraro Stefano
- Guzzi Ilenia
- Iannuzzi Emanuela (presente per delega conferita a Elisa Sclaverano)
- Marchese Aurora (presente per delega conferita ad Alessandro Finotto)
- Mensa Enrico
- Nobile Roberta
- Petrantoni Valerio
- Sabetta Matteo
- Sclaverano Elisa
- Traversa Fabrizio
- Vindrola Stefano
- Zenoni Andrea

Il Presidente invita a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifiche Statutarie per adeguamento alla normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 2017)

Prende la parola il Presidente il quale illustra ai soci la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 2017)

Il presidente dà lettura del testo del nuovo Statuto associativo soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni.

L'Assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione all'unanimità,

DELIBERA

di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente. Il nuovo testo dello statuto viene allegato al presente verbale.

La denominazione dell'Associazione sarà integrata automaticamente con la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" (in sigla APS) successivamente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o, se precedente, nel Registro Regionale della Promozione Sociale. A seguito della predetta iscrizione l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: Vox Viva Associazione di Promozione Sociale (in sigla Vox Viva APS).

La registrazione del presente atto e dello statuto ad esso allegato è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.82 co.5 D.Lgs 117/2017

L'Assemblea delega il Presidente a provvedere alla registrazione del presente statuto ed alla iscrizione al Registro della promozione sociale della Regione Piemonte.

Alle ore 19.30, non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario
Irene Comito

Il Presidente
Alessandro Finotto

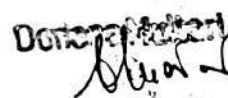






Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale II di Torino
Ufficio Territoriale di Cuorgnè
REGISTRATO IL 30/11/2020 AL N. 761 IN SERIE 3
CON € 220,00 VERSATE TRAMITE MOD. F. 24
IN DATA 23/11/2020
CUORGNE' 30/11/2020

IL FUNZIONARIO



Firma su Delega del Direttore Prov.le
Enrico Manfrotto

STATUTO

Ente del Terzo Settore
Vox Viva Associazione di Promozione Sociale

30/11/2020

761

shue 3

220,00

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 D.lgs 117/2017.

Esente da imposta di registro in caso di adeguamento ai sensi dell'art. 82 D.lgs 117/2017.

Imposta di registro applicata in misura fissa in caso di variazione ai sensi dell'art. 82 D.lgs 117/2017.

Art. 1 - Costituzione e denominazione

1. È costituita ai sensi degli art. 76 e 87 della Costituzione e del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. 'Codice del Terzo Settore' (d'ora in avanti Codice), quale Ente del Terzo Settore, l'Associazione denominata "Vox Viva APS" di seguito più brevemente citata come "Associazione".

2. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), istituito ai sensi del D.lgs. 117/2017, alla suddetta dicitura verrà integrato l'acronimo "ETS".

Art. 2 - Sede - Durata

1. L'Associazione ha sede legale nel comune di Torino. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti pubblici territoriali che provvederanno ai fini dell'aggiornamento del Registro unico nazionale del Terzo settore o dei Registri operanti medio tempore.

2. L'Associazione ha facoltà, qualora se ne ravvisi la necessità, di istituire sedi secondarie o sezioni autonome dal punto di vista patrimoniale, organizzativo ed economico.

3. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 - Scopi e finalità

1. L'Associazione, quale Ente del Terzo Settore, è costituita al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di soci o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità dei soci. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, è basata sui principi di democrazia e uguaglianza ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto. Gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione interna dell'Associazione sono disciplinati da un Regolamento, deliberato dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

3. L'Associazione persegue i seguenti scopi e finalità:

- promuovere e trasmettere l'amore per la cultura musicale ed artistica come valore personale e sociale sia per i partecipanti che per i fruitori esterni all'Associazione;
- sviluppare l'associazionismo;
- valorizzare la conoscenza della musica attraverso l'interpretazione e la divulgazione della stessa;
- valorizzare la conoscenza del patrimonio musicale;
- concorrere alla diffusione ed alla promozione della musica corale tra i cittadini, mediante iniziative dirette a sviluppare il patrimonio corale ed etno-musicale anche attraverso strumenti digitali e social media;
- sviluppare l'attività concertistica come elemento fondamentale del percorso didattico e formativo, anche con la realizzazione di cartelloni concertistici stagionali e/o annuali, da effettuare in teatri, saloni, scuole, piazze e in ogni luogo idoneo, anche in collaborazione con enti pubblici e privati;
- organizzare seminari, conferenze e attività di divulgazione musicale con qualsiasi mezzo, incentivando anche scambi culturali con altre associazioni ed enti.

4. L'Associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile. Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà aderire ad enti di rappresentanza o a Reti Nazionali del Terzo Settore che operano con finalità analoghe.

Art. 4 - Attività di interesse generale e attività secondarie

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo precedente, l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del Codice, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le seguenti attività di interesse generale:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato.

2. Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- istituire un coro stabile;
- istituire ensemble vocali in seno al coro stabile;
- istituire ensemble strumentali;
- organizzare e partecipare a concerti;
- organizzare corsi didattici e seminari di studio;
- organizzare trasferte per lo svolgimento di eventi, concerti, concorsi, stage, corsi o seminari;
- organizzare rassegne, concorsi e manifestazioni corali ad ogni livello;
- partecipare a manifestazioni civili, religiose, patriottiche, folcloristiche, sociali, promosse dalla stessa, da enti pubblici, privati o altre associazioni;
- realizzare registrazioni audio e/o video e diffondere le stesse con ogni mezzo permesso dalle moderne tecnologie;
- aderire ad Associazioni di uguale natura di livello regionale e nazionale;
- svolgere ogni altra attività comunque connessa o funzionale al raggiungimento degli scopi di cui sopra.

3. In particolare, per la realizzazione degli scopi prefissati, viene istituito il Coro "Vox Viva", coro stabile dell'Associazione definito e regolato dallo specifico Regolamento.

4. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione può esercitare inoltre attività diverse, secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice. In particolare, l'Associazione può esercitare, a titolo esemplificativo, le seguenti attività:

- somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci e familiari conviventi, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, alle condizioni previste dall'art. 85 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni;
- attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statuari;
- ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti.

Art. 5 - Gestione delle attività organizzate - Volontari - Lavoratori

1. Le attività di cui all'articolo precedente sono svolte dall'Associazione in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'APS tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei soci dell'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'APS di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

4. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice.

5. L'Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

6. L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5 del Codice, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 6 - I soci

1. Il numero di Soci è illimitato.

2. Sono ammessi a far parte dell'Associazione i cittadini italiani e stranieri che accettano lo Statuto, condividono i principi, gli scopi e le finalità dell'Associazione, si impegnano a realizzarli e sono mossi da spirito di collaborazione e solidarietà.

3. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, gli Enti del Terzo settore o altri Enti senza scopo di lucro. Il numero degli Enti del terzo settore o altri Enti senza scopo di lucro associati non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti. Non viene fatta alcuna discriminazione di genere, etnica, razziale, culturale, politica o religiosa al momento di valutare la domanda di ingresso nell'Associazione, né tra i soci dell'Associazione stessa.

4. I soci si distinguono in:

- soci fondatori, coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo;
- soci ordinari, coloro che si sono associati in tempi successivi.

Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

5. L'ammissione a Socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita richiesta scritta da parte dell'interessato, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

6. In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

7. La richiesta di ammissione di altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'Associazione stessa.

8. L'eventuale rigetto della richiesta di ammissione deve comunque essere motivato.

9. Con il pagamento della quota il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile.

10. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo l'avvenuto pagamento della quota associativa. I soci sono tenuti a comunicare eventuali variazioni dei dati rispetto a quelli forniti al momento della domanda di Associazione.

11. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, salvo il diritto di recesso.

Art. 7 - Diritti dei Soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività.

2. I soci hanno diritto:

- di partecipare all'Assemblea;
- di accesso a documenti, delibere, bilanci, rendiconti, registri e in generale ai libri sociali dell'Associazione, presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo;
- di partecipare alle attività dell'Associazione e ricevere informazioni su di esse;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo Statuto.

3. Tutti i soci hanno uguali diritti in termini di partecipazione al voto; in caso di minori, tale diritto è esercitato da chi ne ha la responsabilità genitoriale.

Art. 8 - Doveri dei Soci

1. I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento nei termini della quota associativa annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci;
- ad avere un comportamento verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto.

Art. 9 - Esclusione e dimissione del socio

1. La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

2. L'esclusione di un socio deve essere comunicata assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, nei confronti del socio che:

- sia inadempiente verso i doveri e/o violi persistentemente gli obblighi previsti dallo Statuto, dagli eventuali regolamenti interni, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, deliberata dall'Assemblea dei soci;
- svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, gli addebiti riscontrati devono essere contestati per iscritto al Socio consentendogli la facoltà di replica entro 30 giorni.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci. Avverso l'esclusione è ammesso ricorso alla giustizia ordinaria.

3. Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli associati, dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'Associazione. La perdita della qualifica di socio comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

I Soci che per qualsiasi causa abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno il diritto di ripetere le quote versate, ivi comprese le quote annuali, né possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 10 - La Quota Associativa

1. Gli associati devono corrispondere le quote associative annuali nell'importo stabilito dall'Assemblea.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

Art. 11 - Gli Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- l'Organo di Controllo

2. Tutte le cariche sociali sono elettive nonché assunte e assolte a titolo gratuito.

Art. 12 - L'Assemblea dei soci

- 1 L'Assemblea dei soci è il massimo organo dell'Associazione, di cui regola l'attività, è composta da tutti i soci ed è retta dal principio del voto singolo.
- 2 L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
- 3 L'Assemblea viene convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci. Se la convocazione viene richiesta dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei Soci in regola con il versamento della quota annuale, il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea da svolgersi entro il termine di 45 giorni, ponendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti dai richiedenti.
In ogni caso, la convocazione va diramata per posta, email, PEC o altro mezzo, con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione, la quale deve avere luogo almeno il giorno successivo rispetto alla prima.
La convocazione è valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'Associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano di età. In caso di necessità l'Assemblea elegge un segretario.
- 4 Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in verbale, redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto o dal segretario che lo sottoscrive insieme al Presidente.
- 5 Ogni Socio, che sia in regola con il versamento della quota associativa e che non abbia in corso provvedimenti disciplinari, ha diritto ad un voto e potrà farsi rappresentare in Assemblea tramite delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, che potrà essere rilasciata solo ad un altro Socio. Ogni Socio non può ricevere più di una delega.
- 6 L'Assemblea può svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. In tal caso, nell'avviso di convocazione devono essere comunicati i luoghi virtuali nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Art. 13 - Assemblea ordinaria

- 1 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla metà più uno dei soci presenti o rappresentati.
- 2 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
- 3 L'Assemblea ordinaria:
 - indirizza tutta l'attività dell'Associazione;
 - approva annualmente il Bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 123 del Codice;
 - approva la previsione di bilancio per il nuovo anno sociale;
 - discute ed approva i programmi di attività;
 - elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo e ne approva il numero;
 - elegge tra i componenti del Consiglio Direttivo il Presidente;
 - elegge tra i soci i consiglieri che sostituiscono i membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti;
 - nomina e revoca i componenti dell'organo di controllo, qualora necessario ai sensi dell'art. 30 del Codice, nonché il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, qualora necessario ai sensi dell'art. 31 del Codice;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove le azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni.

- approva annualmente l'importo della quota associativa annuale e gli eventuali contributi straordinari;
- delibera sull'esclusione dei soci;
- delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 4 comma 4 del presente Statuto.

4. L'Assemblea delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione stessa.

5. Le deliberazioni Assembleari devono essere pubblicate mediante l'affissione del relativo verbale all'albo della sede e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Segretario.

Art. 14 - Assemblea straordinaria

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 12.

2. L'Assemblea straordinaria dei soci è validamente costituita con la presenza in proprio o per delega di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto.

3. L'Assemblea straordinaria:

- approva eventuali modifiche allo Statuto con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

Art. 15 - Consiglio direttivo

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 fino a un massimo di 5 componenti che viene eletto dall'Assemblea dei Soci.

I membri rimangono in carica 2 anni e sono rieleggibili illimitatamente.

2. L'Assemblea che procede all'elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.

3. Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno un Vicepresidente, un Tesoriere e un Segretario. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i membri del Consiglio Direttivo. Tutte le cariche associative sono assunte e assolve a totale titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente agli incarichi e alle attività per conto dell'Associazione.

4. In caso di decadenza di uno dei membri, per dimissioni od altra causa, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione ed il Consigliere cooptato resta in carica fino alla prima Assemblea utile, nel corso della quale sarà eletto il nuovo consigliere. Nel caso decada oltre la metà dei membri, il Presidente deve convocare urgentemente l'Assemblea dei Soci affinché provveda a rinnovare l'intero organo. Nelle more del rinnovo biennale, i componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per il disbrigo degli affari correnti fino a rinnovo avvenuto.

5. Il Consiglio Direttivo è convocato almeno tre volte l'anno ed ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno oppure quando almeno due membri ne facciano richiesta. La convocazione va diramata per iscritto, anche in forma elettronica o telematica, con almeno 7 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

6. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente oppure, in assenza di entrambi, dal membro più anziano. I verbali di ogni adunanza, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto, vengono conservati agli atti. In caso di assenza del Segretario il verbale va redatto da uno qualunque degli intervenuti che fa le veci del Segretario (escluso il Presidente).

7. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi membri e le deliberazioni sono valide quando approvate dalla maggioranza degli intervenuti. A parità di voti prevale la decisione del Presidente. I componenti del Consiglio Direttivo partecipano alle riunioni con diritto di voto. Non sono ammesse deleghe di rappresentanza.

8. Le adunanze del Consiglio possono essere tenute mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

9. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, essendo ad esso demandato di compiere tutti gli atti necessari per l'attuazione delle finalità indicate nell'art. 3, esclusi soltanto quelli che per legge, ovvero in base al presente Statuto, sono riservati alla competenza dell'Assemblea dei Soci e fatte salve particolari attività di gestione e di funzionamento demandate ad eventuali componenti del Consiglio stesso. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa; nello specifico assolve inoltre le seguenti funzioni:

- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- delibera sulle domande di ammissione di nuovi Soci;
- formula la proposta di esclusione dei Soci da sottoporre all'Assemblea;
- legge al proprio interno, nel corso della prima seduta utile, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere per l'intera durata del mandato di carica, secondo le modalità previste dal Regolamento;
- predispone il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue e gli eventuali contributi straordinari;
- predispone gli eventuali regolamenti;
- fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- può attribuire, con delibera, a Presidente, Vicepresidente o a componenti del Consiglio particolari deleghe di funzionamento e di gestione dell'Associazione;
- nomina non necessariamente tra i propri Soci, se ritenuto opportuno, gruppi di lavoro di natura tecnica e/o artistica atti alla realizzazione e alla gestione di particolari attività o di particolari progetti, anche dando le direttive per predisporre contestualmente il relativo Regolamento di funzionamento;
- compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione che non spettano all'Assemblea dei soci;
- propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 4 comma 4 del presente Statuto.

Art. 16 - Il Presidente

1. Il Presidente, eletto dall'Assemblea tra i membri del Consiglio Direttivo, dura in carica due anni ed è rieleggibile illimitatamente.

Il Presidente:

- ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio;
- cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- sovrintende a tutte le attività dell'Associazione;
- ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea;
- convoca e presiede l'Assemblea dei soci.

2. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.

3. Il Presidente, in caso di urgenza, salva la titolarità di alcune deleghe specifiche, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 17 - Organo di Controllo

1. Qualora se ne ravvisi la necessità, e nei casi previsti per legge ai sensi dell'art. 30 Codice viene nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico.

2. Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.

3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Codice legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora

applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14.

5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 18 - Risorse economiche e patrimonio

1. L'Associazione, per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle attività sociali, utilizza le risorse economiche derivanti da:

- a) quote associative e contributi (annuali, straordinari, volontari...) degli associati e di privati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi di organismi internazionali, dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, degli enti locali, di enti o istituzioni pubbliche;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera secondaria e strumentale e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- h) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

2. L'Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 117/2017.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi riserve o capitale, comunque denominati, a fondatori, associati, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, lavoratori o collaboratori, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4. Il patrimonio, comprensivo degli eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità istituzionali.

5. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'art. 20 del presente Statuto.

Art. 19 - Esercizio Sociale e Bilancio

1. L'Esercizio Sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo può essere consultato/inviato via email su richiesta da ogni associato a partire da 8 giorni prima dell'Assemblea.

Art. 20 - Scioglimento dell'Associazione

1. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati convocati in Assemblea Straordinaria.

2. In caso di scioglimento, l'Assemblea Straordinaria nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

3. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo è devoluto ad un altro Ente del Terzo Settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D lgs. 117/2017 e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 21 - Controversie, clausola di mediazione, foro competente

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e i Soci, anche quelle in dipendenza di affari sociali o della interpretazione o esecuzione del presente Statuto, sono devolute alla giustizia ordinaria.

2. Foro competente per la giustizia ordinaria viene eletto quello di Torino.

Art. 22 - Rimandi al Codice Civile e alla normativa di settore

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal D lgs. 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, 31/10/2020

Il Presidente: Alessandro Finotto



Il Segretario: Irene Comito

